

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2026, n. 2-3027

L.R. n. 16/2024 e L. n. 241/1990, art. 12. Approvazione dei criteri generali per la realizzazione di iniziative regionali sul tema del benessere animale anni 2026-2028 - Dotazione finanziaria per l'anno 2026 di euro 274.500,00.



Seduta N° 188

Adunanza 15 SETTEMBRE 2026

Il giorno 15 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO

DGR 2-3027/2026/XII

OGGETTO:

L.R. n. 16/2024 e L. n. 241/1990, art. 12. Approvazione dei criteri generali per la realizzazione di iniziative regionali sul tema del benessere animale anni 2026-2028 - Dotazione finanziaria per l'anno 2026 di euro 274.500,00.

A relazione di: (Cirio), Marrone

Premesso che:

la Legge Regionale del 9 aprile 2024 n. 16 *“Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo”* all’art. 1 prevede che la Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali, con lo Statuto regionale e in attuazione della normativa statale riferita agli animali da compagnia e alla prevenzione del randagismo, *“promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali in quanto esseri senzienti, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche”*;

ai sensi dell’art. 9, comma 2 della medesima legge, la Regione, d’intesa con le ASL, promuove e sostiene programmi e campagne di sensibilizzazione sul contrasto al fenomeno dell'abbandono degli animali da compagnia; l'affidamento e l'adozione consapevole degli animali da compagnia; la cultura del possesso responsabile; la pratica della sterilizzazione e le campagne informative dirette a sensibilizzare e informare la cittadinanza sugli effetti dell'esplosione di petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, nonché l'adozione da parte dei comuni di misure dirette a vietare la conduzione di animali da compagnia, nei luoghi nei quali si svolgono spettacoli pirotecnici;

in questo senso, promuove tra l'altro, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo, percorsi formativi organizzati dai comuni congiuntamente con il servizio veterinario dell'Asl territorialmente competente, diretti a fornire ai proprietari e ai detentori di animali da compagnia conoscenze adeguate sulle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile;

la Regione, inoltre, assicura sostegno ai Comuni, su cui gravano le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina, ai sensi dell'art. 28, comma 12, della medesima L.R. 16/2024;

come previsto dall'art. 31, comma 3, della medesima legge, la Regione, avvalendosi degli enti locali in cui essi hanno sede, sostiene e riconosce i santuari per animali;

l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

l'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 in linea con il disposto normativo nazionale prevede che “I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, sono predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni”;

con Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2023, n. 4-6832 sono stati approvati i criteri generali per la realizzazione di iniziative regionali, di campagne educative e di sensibilizzazione sul tema del benessere animale nel contesto sociale, con stanziamento delle relative risorse a valere sul triennio 2023-2025.

Dato atto, come da verifiche del Settore regionale “Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia” della Direzione “Welfare”, che:

la sopravvenienza della citata legge regionale 16/2024 e la valutazione delle esperienze di finanziamento realizzate nel triennio 2023/2025 rendono necessaria l'adozione di nuovi criteri da applicarsi alle iniziative destinate ad essere attivate nel triennio 2026/2028;

più nel dettaglio, l'analisi tecnica condotta dal medesimo Settore Regionale ha fatto emergere l'esigenza di una parziale revisione dei criteri di valutazione allo scopo di renderli maggiormente coerenti con il testo e la ratio complessiva della legge regionale 16/2024, nonché di meglio chiarire i profili concernenti la possibilità di autorizzare modifiche e proroghe dei termini ai progetti finanziati, al fine di agevolare la capacità programmatica dei beneficiari;

dall'attività di analisi ed approfondimento è scaturita la definizione dei citati criteri generali per la realizzazione di iniziative regionali, di campagne educative e di sensibilizzazione sul tema del benessere animale nel contesto sociale, così come descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto, inoltre che:

la valutazione delle progettualità e delle iniziative proposte si baserà sui seguenti criteri:

- coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale per il benessere animale da compagnia nel contesto sociale;
- grado di dettaglio del progetto;
- ampiezza delle ricadute del progetto a livello territoriale;
- capacità del progetto di garantirne la continuità degli effetti nel tempo;
- valore complessivo in termini economici dell'intervento proposto;
- maggior grado di co-finanziamento rispetto al minimo richiesto;
- diretto interesse regionale;

sarà garantito il coinvolgimento delle ASL, così come previsto dall'art. 9 della citata legge 16/2024;

per l'anno 2026 le iniziative in argomento sono sostenute con le risorse regionali pari a complessivi euro 274.500,00, stanziati sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2026-2028:

- euro 30.000,00 sul capitolo 157160 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, anno 2026;
- euro 244.500,00 sul capitolo 157180 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, anno 2026;

per le successive annualità, si provvederà ad individuare le risorse con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, di:

- approvare i "Criteri generali per la realizzazione di iniziative regionali sul tema del benessere animale" per il triennio 2026/2028, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- demandare al Settore "Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia" della Direzione regionale "Welfare" l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 274.500,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare i "Criteri generali per la realizzazione di iniziative regionali sul tema del benessere animale" per il triennio 2026/2028, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che per l'anno 2026 le iniziative in argomento sono sostenute con le risorse regionali pari a complessivi euro 274.500,00, stanziati sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2026-2028:

- euro 30.000,00 sul capitolo 157160 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, anno 2026;
- euro 244.500,00 sul capitolo 157180 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, anno 2026;

3) che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

4) di demandare al Settore “Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia” della Direzione regionale “Welfare”, l’adozione degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Allegato

Criteri generali per la realizzazione di iniziative regionali sul tema del benessere animale anni 2026/2028

1. PREMESSA

Il settore regionale A2205C – *Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia* attiva iniziative volte alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità espresse dalla Legge Regionale 9 aprile 2024, n. 16 “*Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo*”.

Il perseguimento effettivo del benessere animale richiede un approccio integrato che combini interventi strutturali nel lungo periodo con azioni di carattere continuativo legate alla gestione, prevenzione e controllo costante.

Gli investimenti infrastrutturali costituiscono il presupposto essenziale al fine di garantire condizioni adeguate di accoglienza, cura e tutela degli animali.

Le attività di gestione ordinaria, quali le cure veterinarie, il controllo della popolazione felina e le azioni di carattere preventivo al randagismo, rappresentano strumenti efficaci per assicurare la sostenibilità nel tempo delle politiche regionali.

Gli animali sono esseri senzienti, dotati di capacità di provare emozioni, dolore e benessere, e come tali meritano rispetto e tutela. Il riconoscimento della sensibilità degli animali rappresenta un presupposto fondamentale per la costruzione di una società più responsabile e consapevole in termini etici, morali e di integrità. La tutela del benessere animale è espressione di un principio etico condiviso e di un impegno concreto verso la dignità di ogni forma di vita.

Gli animali contribuiscono, inoltre, in modo significativo al benessere psicologico, emotivo e sociale delle persone, favorendo relazioni positive e inclusione, specialmente per i soggetti fragili i quali con la loro presenza sostengono soggetti colpiti da depressione, stati di solitudine o di isolamento sociale.

2. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento disciplina le disposizioni comuni relative alla gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle iniziative finalizzate all'erogazione di contributi avviate dal Settore in materia di benessere animale attivati per gli anni 2026/2028.

Eventuali iniziative che prevedano la concessione di contributi a valere su spese in conto capitale saranno oggetto di ulteriore specifico atto generale.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Potenziali beneficiari delle contribuzioni, nel rispetto delle più specifiche previsioni dei singoli avvisi, sono gli enti locali, gli altri enti pubblici e gli enti iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

I soggetti possono partecipare in forma singola o associata. In tale ipotesi, è necessario individuare un soggetto capofila, che assume il ruolo di responsabile della gestione e realizzazione del progetto nei confronti della Regione.

Gli enti del Terzo settore beneficiari diretti di contributi devono dichiarare e comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- b) iscrizione al RUNTS da almeno 6 mesi;
- c) previsione nello Statuto delle finalità riconducibili all'oggetto della specifica iniziativa.

Qualora gli enti del Terzo settore partecipino ad un progetto in qualità di partner di un ente pubblico capofila, questi è tenuto a verificare che il partner stesso sia in possesso dei suddetti requisiti.

A fronte dell'assegnazione di un contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare l'accettazione.

4. CARATTERISTICHE DEL SOSTEGNO REGIONALE

I progetti per iniziative d'interesse regionale sul tema del benessere animale sono finanziabili se coerenti con le finalità di cui al punto 2 e con le relative specificazioni contenute nei singoli avvisi.

Ogni progetto richiede un finanziamento da parte del soggetto o del gruppo di soggetti proponenti. L'entità del cofinanziamento minimo è fissata dal singolo avviso ma non può essere inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del progetto.

In sede di atti attuativi, il Settore regionale competente determinerà eventuali soglie massime contributive, tenuto conto degli obiettivi della singola iniziativa e del budget disponibile.

5. SPESE AMMISSIBILI

Le spese, per risultare ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo devono essere:

- coerenti con il progetto approvato ed inequivocabilmente riconducibili alla realizzazione dello stesso;
- effettivamente sostenute entro il termine di conclusione del progetto o entro il termine successivo alla conclusione eventualmente indicato nel singolo avviso;
- effettuate a fronte di emissione di fattura elettronica o altro documento contabile con valore probatorio;
- effettuate a mezzo di strumenti di pagamento tracciabili (non sono ammessi pagamenti in contanti).

Gli scontrini non intestati, non essendo documenti contabili, sono ammessi solo per giustificare i rimborsi spesa a piè di lista.

Ferme restando le ulteriori indicazioni integrative fornite in occasione di ciascuna iniziativa, si ritengono ammissibili le seguenti spese:

1. spese di personale (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali), compresi i rimborsi spese dei volontari;
2. spese per forniture di beni necessari per la realizzazione del progetto, con esclusione delle spese in conto capitale;
3. spese per acquisto servizi (comprensivo di personale se fornito da terzi);
4. spese per attività di formazione per gli operatori ed i volontari, promozionali e divulgative entro il limite massimo del massimo 10% del costo totale del progetto;
5. spese per prodotti assicurativi;
6. spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività progettuali, utenze, affitti, ecc. purché espressamente riconducibili al progetto, anche in quota parte);
7. altre spese direttamente ed inequivocabilmente connesse al progetto non rientranti nelle voci precedenti.

Non sono ammissibili, in ogni caso, alla contribuzione:

- tutte le spese in conto capitale (rientrano tra queste spese anche gli acquisti in leasing);
- spese per l'acquisto di automezzi;
- valorizzazione delle attività svolte dai volontari;
- spese di catering.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le istanze di contributo dovranno essere formulate entro la data e con le modalità definite da specifico avviso pubblico di finanziamento che verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale, corredate della documentazione in quest'ultima specificata.

Il Settore regionale competente procede a verificare la completezza dei progetti proposti e la correttezza della documentazione presentata a corredo.

La valutazione delle progettualità e delle iniziative proposte si baserà sui seguenti criteri:

- coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale per il benessere animale da compagnia nel contesto sociale;
- grado di dettaglio del progetto;
- ampiezza delle ricadute del progetto a livello territoriale;
- capacità del progetto di garantirne la continuità degli effetti nel tempo;
- valore complessivo in termini economici dell'intervento proposto;
- maggior grado di co-finanziamento rispetto al minimo richiesto;
- diretto interesse regionale.

Con determinazione dirigenziale del Settore regionale competente possono essere definiti requisiti di partecipazione, selezione e valutazione di ulteriore dettaglio, nel rispetto degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione.

7. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

I contributi regionali concessi sono erogati, salvo diversa motivata previsione del singolo avviso, con le seguenti modalità:

- 50% a titolo di acconto, successivamente all'adozione dell'atto dirigenziale di assegnazione ed alla successiva comunicazione di accettazione da parte del beneficiario;
- 50% a saldo, previa acquisizione della rendicontazione attestante la spesa totale sostenuta.

In sede di rendicontazione, il beneficiario deve presentare:

- consuntivo finanziario dettagliato;
- relazione finale sull'attuazione del progetto, che espliciti il grado di raggiungimento degli obiettivi descritti in sede di istanza;
- giustificativi di spesa quietanzati o corredati dalla prova di avvenuto pagamento.

Sono ammissibili alla rendicontazione anche spese sostenute dai partner partecipanti al progetto. In tal caso, il capofila deve comprovare il trasferimento della corrispondente quota di contributo al partner, a copertura di tali spese.

8. PROROGHE E MODIFICHE AL PROGETTO

Le iniziative assegnatarie di contribuzione devono essere realizzate in conformità a quanto indicato nel progetto presentato.

I singoli avvisi individuano il termine ultimo di conclusione dei progetti ed il successivo termine per l'invio della rendicontazione.

La variante progettuale in corso d'opera necessita di espressa autorizzazione da parte del Settore regionale competente. Si ritengono autorizzabili le varianti non sostanziali che:

- a) non alterino gli obiettivi del progetto
- b) non alternino il quadro economico complessivo
- c) trovino giustificazione in cause eccezionali, non facilmente prevedibili o di forza maggiore.

Nel rispetto dei medesime condizioni, sono autorizzabili le modifiche del cronoprogramma, nel rispetto del termine ultimo di conclusione fissato nei singoli avvisi.

Il termine ultimo di conclusione dei progetti ed il successivo termine per l'invio della rendicontazione possono essere prorogati, per una sola volta, a fronte di comprovate esigenze eccezionali. La richiesta di proroga deve essere corredata dalla documentazione attestante l'attività sino a quel momento svolta, non essendo la semplice inerzia del beneficiario ragione sufficiente per ottenere la fissazione di un nuovo termine.

Qualora, in sede di rendicontazione finale, la spesa complessivamente rendicontata risulti inferiore al costo totale del progetto approvato, il contributo regionale è rideterminato in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta, nel rispetto della percentuale di cofinanziamento offerta in sede di istanza. Laddove necessario, si procede al recupero parziale di quanto già erogato in sede di acconto.

9. MONITORAGGIO

Il Settore regionale competente può definire modelli e schemi di rendiconto nonché effettuare verifiche sullo stato di realizzazione del progetto ammesso a contributo. Può, inoltre, effettuare verifiche sulla regolarità e sulla permanenza dei requisiti dichiarati in sede di avvio del progetto da parte del beneficiario del contributo.

I controlli specifici, effettuati dal Settore regionale competente, su linee omogenee definite dalla Direzione Welfare, si articolano in:

- controlli sulla realizzazione del progetto, anche attraverso visite in loco;
- controlli amministrativi-contabili sulla documentazione costituente la rendicontazione del contributo;
- controlli sulla rendicontazione dei contributi resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

10. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI

I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento.

La Regione può definire, con i beneficiari dei contributi, accordi e/o intese per la regolamentazione della proprietà e dell'utilizzo di loghi, marchi e segni distintivi delle iniziative oggetto di sostegno.

Gli Enti del Terzo Settore beneficiari sono tenuti ad ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza per i contributi pubblici ricevuti, di cui alla Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 e s.m.i.

11. TERMINI DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Tenuto conto della complessità dell'istruttoria, che impone una valutazione qualitativa dei progetti, e del numero elevato di domande attese, la valutazione delle progettualità e delle istanze, ai fini dell'assegnazione dei contributi, deve concludersi nei termini di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse

I beneficiari delle contribuzioni sono tenuti a conservare agli atti e la documentazione contabile relativa agli interventi realizzati con la contribuzione regionale, per il periodo previsto dalla vigente normativa e comunque per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni dalla fine della realizzazione del progetto.

12. REVOCA DEI CONTRIBUTI

In caso di inadempienze o irregolarità contabili riscontrate durante la realizzazione del progetto, il Settore regionale provvede ad avviare il procedimento di revoca del contributo.

Ciascun avviso definisce le irregolarità e le inadempienze che determinano revoca del contributo.

Si procede nel procedimento di revoca, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:

- gli interventi proposti nel progetto e sostenuti dal contributo non sono stati realizzati;

- gli interventi realizzati sono sostanzialmente diversi da quelli descritto nel progetto;
- la rendicontazione risulta del tutto assente.

La revoca del contributo assegnato, che può essere anche parziale, comporta il recupero delle somme già eventualmente erogate.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore del settore A2205C – Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei e benessere animali da compagnia, salva diversa previsione contenuta nella determinazione che approva il singolo avviso.